

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(delibera consiliare del 19 dicembre 2012)

TITOLO I

PRIMI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. La scuola comunica a tutti i genitori i nominativi ed il recapito dei rappresentanti dei genitori eletti, previa autorizzazione degli stessi.

Art. 2 – Ufficio presidenza provvisoria Consiglio di Istituto

Nella prima riunione il Consiglio d'Istituto è presieduto provvisoriamente dal Dirigente Scolastico, il quale nomina provvisoriamente un segretario fra i componenti del Consiglio stesso. Il presidente provvisorio, ai fini della validità della riunione, deve preliminarmente accertare l'identità dei componenti del Consiglio.

Art. 3 – Elezione presidente e vicepresidente Consiglio di Istituto

Dopo l'adempimento di cui al precedente art. 2, sempre nella prima riunione del Consiglio, si procede alla elezione del presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, scelto fra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, viene eletto chi, nella seconda votazione o in quelle successive, abbia conseguito il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno di componenti.

Dopo le elezioni del presidente si procede con le stesse modalità alla elezione del vice presidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio.

Art 4 - Elezione Giunta esecutiva

Prima di qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. La votazione si svolge a scrutinio segreto e risultano eletti, per ciascuna categoria, coloro i quali riportano il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI

Art. 5 - Presidente

Il Presidente presiede l'organo collegiale e ne regola l'attività facendo

osservare il regolamento in base alle norme del quale dirige la discussione e ne mantiene l'ordine; pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

Procede alle convocazioni ordinarie ed a quelle urgenti,

Il Vice Presidente, ove previsto, esercita le funzioni del Presidente qualora questi sia assente o impedito.

Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca.

In caso di vacanza dell'ufficio il Consiglio procede alla elezione del presidente secondo le norme di cui all'art.3.

Art. 6 - Presidente Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto è il Presidente della Giunta Esecutiva e ne ha la rappresentanza.

Art. 7 - Segretario

Il Segretario del Consiglio d'Istituto, nominato secondo le modalità previste dal T.U., ha il compito di redigere il verbale dei lavori dell'organo e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni e lo stesso processo verbale.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un componente del Consiglio stesso. Lo studente cui fossero affidate dette funzioni deve avere compiuto il 18° anno d'età.

Art. 8 - Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specificamente attribuite al consiglio di classe e al collegio dei docenti, ha competenza nelle materie indicate nell'art. 10 del T.U., modificate ed integrate ai sensi del DPR 275/99, D.Lg. 165/01 e D.Int. 44/01 e di seguito elencate;

Il Consiglio d'istituto è l'Organo Collegiale di governo e in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ciascun componente del Consiglio ha libero accesso nell'Istituto durante l'orario scolastico e ha diritto di prendere visione dei documenti concernenti l'attività del Consiglio stesso.

Composizione e funzionamento sono stabiliti dalla legge.

In materia finanziaria e patrimoniale il Collegio:

- Approva il Programma annuale (D. I. n. 44/ 01 Art. 2,c.3);
- Rettifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (D. I. n. 44/ 01 Art.4,c.4);
- Verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (D. I. n. 44/ 01 Art. 6,c1. 1e2);
- Decide in ordine dell'affidamento del servizio di cassa (D. I. n. 44/ 01 Art.16

c. 2 e Art. 33, c. 1 lett C);

- Stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore (D. I. n. 44/ 01 Art.17 c. 1);

- Approva il Conto Consuntivo (D. I. n. 44/ 01 Art. 18 c.5);

- Delibera lo sfruttamento delle opere dell'impiego prodotta sia nel corso delle attività curriculari che extracurriculari (D. I. n. 44/ 01 art. 28, c. 3 e 4).

La mancata approvazione nei termini prescritti del programma annuale (D. I. n. 44/ 01 art.

8) e del conto consuntivo (D. I. n. 44/ 01 Art. 18 c. 7) comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e responsabile gestionali comporta una competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di programmazione, verifica e controllo.

In materia di attività negoziale il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

1. Alla accettazione e alla rinuncia a legati, eredità e donazioni;

2. Alla costituzione o partecipazione a fondazioni, alla costituzione o partecipazione a borse di studio;

3. All'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

4. Ai contratti di alienazione trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni mobili appartenenti alla Istituzione scolastica, previa in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dimissione del bene;

5. All'adesione a reti di scuole e consorzi;

6. All'utilizzazione economica delle opere dell'impegno;

7. Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

8. All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;

9. All'acquisto di immobili.

Al Consiglio d' istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo sviluppo, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

1. Contratti di sponsorizzazione;

2. Contratti di locazione di immobili;

3. Utilizzazioni locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi,

4. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi,

5. Alienazioni di beni e servizi prodotti all'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

6. Acquisto e relazione di titoli di stato;

7. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

8. Partecipazione a progetti internazionali.
9. Il Consiglio di istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito.

Art.9 - Giunta Esecutiva

Di norma la Giunta Esecutiva predispone tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 10 del T.U.

Spetta altresì alla Giunta di predisporre il bilancio preventivo (programma annuale) e di curare l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio.

Ciascun componente della Giunta ha libero accesso nell'Istituto durante l'orario scolastico e ha diritto di prendere visione dei documenti concernenti l'attività della Giunta stessa. Ai sensi dell'art. 8 e 9 del T.U., espressamente richiamati dal Consiglio di Stato (parere del 27/10/1999), vengono assegnate alla Giunta le seguenti competenze:

- Predisporre il programma Annuale con apposita relazione.
- Proporre le modifiche del programma annuale,
- Preparare i lavori del Consiglio d'istituto,
- Curare l'esecuzione di tutte le delibere.

Art. 10 – Validità

Per la validità delle riunioni della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

TITOLO III

CONVOCAZIONE CONSIGLIO ISTITUTO

Art. 11 – Il Consiglio d'istituto è convocato, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva, dal Presidente del Consiglio. La redazione e l'invio delle lettere spetta al personale addetto ai servizi amministrativi che la recapita alla residenza degli interessati entro 5 giorni con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 12 Il diritto di iniziativa di convocazione del Consiglio spetta al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, ovvero ad almeno 1/3 dei componenti del consiglio i quali concordino sull'o.d.g. da porre in discussione ed abbiano voto deliberativo sugli argomenti da trattare. Detta convocazione deve aver luogo al più presto possibile e comunque non oltre cinque giorni da quello della richiesta. La data della riunione non può essere fissata oltre 10 giorni dalla data della richiesta.

Art. 13 – Se non si raggiunge il numero legale necessario per la validità della riunione, il presidente del Consiglio d'Istituto deve riconvocare il Consiglio nel o nei giorni immediatamente successivi. In caso non venissero esauriti tutti i punti all'o.d.g. il consiglio si intende riconvocato alla stessa ora il primo giorno

lavorativo utile.

Art. 14 – il consiglio deve essere convocato di norma almeno due giorni dopo la giunta esecutiva ed ai membri del Consiglio deve essere data anticipatamente copia del verbale della seduta precedente e del verbale della Giunta Esecutiva.

Art. 15 – Convocazione della Giunta Esecutiva

LA Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. In caso di urgenza è convocata telegraficamente o telefonicamente almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 16 – Ordine del giorno

Le variazioni all'ordine del giorno vanno proposte all'inizio della seduta e gli argomenti relativi saranno discussi e votati solo se la proposta è approvata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio presenti.

Argomenti presentati per iscritto al presidente nel corso della seduta e firmati da un terzo dei consiglieri sono iscritti all'o.d.g. Della seduta successiva.

TITOLO IV

RIUNIONI

Art. 17 – le riunioni del Consiglio d'Istituto sono ordinarie e straordinarie.

Art. 18 – Nel caso di riunioni ordinarie la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 19 – La riunione straordinaria, inerente motivi urgenti ed indifferibili, è convocata, con avviso scritto che va recapitato anche il giorno prima della riunione e può svolgersi senza la preliminare riunione della Giunta Esecutiva, dal Presidente della Giunta ovvero da almeno un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto i quali concordino sul o.d.g. ed abbiano voto deliberativo.

Art. 20 – Le deliberazioni relative al programma annuale ed al conto consuntivo devono essere trattate in riunione ordinaria, così come quelle di adozione del P.O.F. e del regolamento interno d'istituto e sue modifiche.

Art 21 – La documentazione relativa alle materie poste all'o.d.g. è consegnata al momento della convocazione, nel caso di programma annuale e conto consuntivo la consegna deve avvenire con almeno 15 giorni d'anticipo.

Art. 22 - Le riunioni del consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente. Qualora il Presidente e il Vicepresidente siano entrambi assenti, le riunioni vengono presiedute dal componente

genitori più anziani in età.

Art. 23 - orario.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti dei consigli medesimi.

Art. 24 – Partecipazione

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte al pubblico, che non ha diritto di parola. Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali, il Comitato dei genitori, il Comitato degli studenti, singoli elementi (docenti, rappresentanti dei Consigli di classe, degli studenti e dei genitori, esperti, rappresentanti delle forze sociali e degli Enti Locali, specialisti nei settori medico psico-pedagogici e dell'orientamento, delle associazioni culturali, del mondo economico).

Il Presidente dell'organo collegiale deve invitare il pubblico ad uscire, allorché la presenza rechi turbamento allo svolgimento normale della seduta o comunicare la decisione del Consiglio di continuare i lavori in seduta chiusa quando siano in questione argomenti che toccano le singole persone o che richiedano comunque la necessaria riservatezza (art. 2 legge 784 11/10/77).

Art. 25 – Validità

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 26 – Dibattito

Salvo diverso accordo, da raggiungersi ad inizio seduta, il tempo massimo di ogni intervento è di 5 (cinque) minuti.

Relazione, discussione ed eventuale delibera finale di ciascun punto dovranno svolgersi nel rispetto dell'o.d.g. salvo diversa decisione del Consiglio stesso. La discussione dei singoli argomenti predisposti dalla Giunta Esecutiva e posti all'o.d.g. va preceduta da una sintetica relazione illustrativa. Relatore è il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio o della Commissione di lavoro. In chiusura di seduta, dopo lo svolgimento dell'o.d.g., il Presidente concederà la parola a chi la domandi per brevi comunicazioni o per richiesta di informazioni che non riguardino o comportino deliberazioni.

Art. 27 – Organizzazione lavori

La discussione è regolata dal Presidente del Consiglio che dà parola a tutti i consiglieri che lo chiedono, rispettando l'ordine cronologico delle richieste.

Qualora si sia giunti ad una votazione su un argomento dell' o.d.g., si intende concluso e non si potrà riaprire la discussione su quanto è stato deliberato.

Art. 28 – I consiglieri mediante espressa richiesta al presidente possono far riportare a verbale proprie dichiarazioni ritenute significative e pertinenti al punto dell'o.d.g. in trattazione, tali dichiarazioni, consegnate per iscritto entro le 24 (ventiquattro) ore successiva al termine della seduta, verranno allegate in calce al verbale.

Art. 29 – Validità deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini del computo di detta maggioranza le astensioni non sono prese in considerazione.

Art. 30 – Modalità votazioni

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello o per scrutinio segreto. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando si fa questione di persone. Qualsiasi votazione è considerata valida a meno che non sia riscontrata la mancanza del numero legale. Previo il compenso dei presentatori e su richiesta di uno o più consiglieri, si può provvedere a votazione per parte di un ordine del giorno, qualora le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Ai fini del computo di detta maggioranza le astensioni non sono prese in considerazione.

Art.31 – Redazione e approvazione verbali

In tutte le riunioni di ciascun organo collegiale è prescritta la redazione di un processo verbale, sottoscritto da Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni devono essere letti ed approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per semplice annuncio di voto. In tal caso è prevista la possibilità del rinvio della materia controversa la quale sospende la decorrenza dei termini dei giorni previsti da successivo art. 34 per la pubblicità degli atti.

Art. 32 – Verbale

Il verbale della seduta va redatto rispecchiando lo svolgimento della riunione senza tuttavia riprodurre meccanicamente la discussione. Esso pertanto dovrà riportare con semplicità e chiarezza la volontà del Consiglio e le motivazioni addotte per le determinazioni assunte, nonché tutto ciò che risulta giuridicamente rilevante.

Il verbale può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri.

Gli interventi durante la riunione possono essere registrati su nastro magnetico. I nastri restano a disposizione del verbalizzatore come memoria della discussione e vengono cancellati dopo l'approvazione del verbale. Il processo verbale della seduta viene riportato sul registro con pagine

successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.

Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate, è firmato dal Presidente e dal Segretario, è inviato con la convocazione ai Consiglieri (come da art. 6), che devono far pervenire per scritto e solo relativamente ai propri interventi, rettifiche o integrazioni.

All'inizio della seduta il verbalizzatore comunica le proposte di variazione pervenute; il verbale così redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario.

Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.

Art. 33 - Il segretario redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente e lo consegna al Dirigente Scolastico entro 8 giorni dal termine di ciascuna riunione, i verbali delle sedute vengono pubblicati tramite affissione per almeno 10 giorni all'Albo dell'Istituto, Sala professori, Albo Alunni, sito scolastico e portineria. La pubblicazione avviene a cura del Dirigente Scolastico. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola, copia degli atti pubblicati.

Art. 34 – Gli atti del Consiglio D'Istituto, in quanto atti d'ufficio vanno conservati presso la segreteria della scuola.

TITOLO V

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 35 – Sede Organi Collegiali

Ciascun Organo Collegiale ha sede possibilmente nei locali della scuola e ivi tiene le sue riunioni.

Art. 36 – Decadenza

Per i componenti eletti dall'organo i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive, si può dare inizio alla procedura di decadenza. Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta, oltre al Presidente a ciascuno dei componenti l'organo.

Qualora il Consiglio di Istituto accerti una gravi violazione degli ordinamenti e delle leggi scolastiche da parte del presidente o del Vicepresidente o del Segretario o di un componente elettivo della Giunta Esecutiva, su proposta di qualsiasi membro del Consiglio d'Istituto, può revocare l'incarico a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio d'Istituto stesso. Alla decisione di revoca seguono le elezioni dei sostituti secondo le norme

generali. La proposta di declamatoria di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella riunione successiva nel corso della quale l'organo si pronuncerà a maggioranza assoluta dei componenti sull'anzidetta proposta.

Art. 37 – Dimissioni

Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.

L'organo collegiale prende atto della rinuncia alla carica per dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia.

Art. 38 – Surroga

Gli Organi Collegiali si rinnovano parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di sopravvenuta ineleggibilità o di cessazione per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti elettivi. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata dell'Organo Collegiale.

A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista.

In caso di esaurimento delle liste si procede alle lezioni suppletive.

Art. 39 – Pubblicità atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del T.U., deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo di Istituto, della copia integrale – autenticata dal segretario del Consiglio – del testo del verbale approvato dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa riunione del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Presidente dal Segretario del Consiglio; il Presidente ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione degli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 40 – Gruppi di lavoro, esperti

Il Consiglio può decidere di costituire per le materie di particolare rilievo ed importanza commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio medesimo.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Le commissioni possono, per meglio adempiere ai propri compiti, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti in materia.

Art. 41 – Elezioni contemporanee degli Organi Collegiali di durata annuale.

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni.

TITOLO VI

Art. 42 – Disposizioni finali

Per approvare variazioni o aggiunte è necessaria la maggioranza

Art. 43 - il regolamento è in vigore dalla data della sua deliberazione.

Art. 44 – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.